

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1123

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA GANGA, LABRIOLA, BABBINI, COLUCCI, GANGI,  
FERRARI MARTE, DI VAGNO, SUSI, SANTI, QUERCI,  
REINA, ALBERINI, LIOTTI**

*Presentata l'11 dicembre 1979*

Istituzione dell'autorità del bacino interregionale del Po

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni, in adempimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ulteriori competenze anche in materia idraulica.

In particolare l'articolo 89 ha stabilito:

« Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le Regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle Regioni.

Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle Re-

gioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le Regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle Regioni. »;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977 sono stati definiti i bacini idrografici a carattere interregionale di cui al comma primo del citato articolo 89;

che essendo quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo 89 subordinato alla emanazione della legge di riforma dei lavori pubblici in mancanza della quale anche le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici interregionali verrebbero a passare alle Regioni interessate a far data dal 1° gennaio 1980.

Pertanto al 1° gennaio 1980 le Regioni si troveranno a gestire, per competenza, le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e, per delega, le opere idrauliche di seconda e terza categoria anche nei bacini interregionali, tenuto conto che non si è provveduto e non appare possibile ormai si possa provvedere entro i termini, alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici.

Ciò varrà finalmente ad evitare interferenze di competenza, sin qui avvenute, tra organismi statali e regionali che si occupano della materia.

Se quanto sopra espresso può ritenersi valido per tutto il territorio nazionale, potrebbe non esserlo per quanto riguarda il bacino del fiume Po.

Infatti il fiume Po riveste non solo importanza a livello interregionale, ma a nostro parere, riveste un rilievo nazionale, sia per le catastrofi che può provocare che per l'incidenza positiva che può avere per l'economia del paese. Basta al riguardo ricordare da una parte il disastro alluvionale del 1951 e, dall'altra, il peso delle centrali elettronucleari di Caorso, di Trino Vercellese e di Porto Tolle e delle produzioni agricole padane nei confronti della situazione produttivo-civile ed agro-alimentare del Paese, della bilancia agro-alimentare ed energetica dell'Italia e complessivamente, il rilievo del bacino padano fra le grandi Regioni della C.E.E. Bisogna stare attenti però per quanto riguarda il bacino del Po, a non compiere arretramenti rispetto ai riconoscimenti ed ai provvedimenti già attuati per affrontarne globalmente i problemi.

Ci si riferisce specialmente alla istituzione del Magistrato per il Po per lo studio e la predisposizione del piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il delta e gli affluenti, ed alle

competenze ad esso attribuite in ordine alle opere idrauliche classificate e non classificate, alle opere di bonifica idraulica e di irrigazione, alle opere di sistemazione dei bacini montani, a quelle relative alla navigazione interna, nonché ad ogni altra opera che comunque possa interessare il regime del sistema idraulico del Po.

Il trasferimento alle Regioni di talune frammentate competenze ha comportato in questo campo un arretramento rispetto alla legge 12 luglio 1956, n. 735 (e alle leggi 18 marzo 1958, n. 240, e 10 ottobre 1962, n. 1484) che si muoveva nella prospettiva di una politica globale di programmazione organica di interventi e di finanziamenti, articolata in piani unitari del bacino dalle origini alla foce e i frutti di queste disposizioni sono andati in gran parte dispersi anche se parzialmente recuperati tramite le intese fra Regioni e Magistrato.

Ma ciò non significa che si debba tornare indietro: si tratta di porre mano ad un nuovo assetto istituzionale del bacino padano riunificando a livello regionale le competenze relative all'asta principale del Po, al demanio idrico, alle opere idrauliche di seconda e terza categoria ed alle opere di navigazione interna, nel presupposto che sullo stesso territorio e per lo stesso problema non agiscano contemporaneamente più centri di potere.

A nostro parere deve venire istituita un'Autorità di bacino per il Po con la partecipazione dello Stato e delle Regioni interessate allo scopo di dare idonea regimazione al sistema idraulico del Po e dei suoi affluenti ai fini della sicurezza dal punto di vista idro-geologico dei territori rivieraschi. La soluzione prospettata consente di affermare e salvaguardare il ruolo primario di ciascuna Regione nella gestione del territorio e delle sue risorse così come vuole la Costituzione, nel contemporaneo rispetto delle esigenze di programmazione territoriale e di settore in ambiti interregionali e di realizzare una gestione unitaria della materia.

Infatti, il bacino del Po interessa ben 27 province e 6 regioni (Piemonte, Valle

d'Aosta, Liguria, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) e si presenta quindi di dimensioni mastodontiche.

Tutto ciò conferma la necessità, anzi il nostro orientamento, di andare alla realizzazione di un organismo nel quale accanto alle Regioni trovi una sua chiara collocazione anche lo Stato.

Il problema va affrontato sotto un duplice aspetto: quello tecnico e quello politico. Dal punto di vista tecnico si evidenzia la necessità di non smembrare nelle sue funzioni il Magistrato per il Po quale punto essenziale di coordinamento di servizi che per nessuna ragione possono essere suddivisi e in questo quadro rientra, ovviamente, la valorizzazione del personale che è altamente specializzato. Sotto il profilo politico, come si è detto, l'orientamento è quello di dare vita ad un organismo dal quale, date le dimensioni dello stesso, lo Stato non può essere estromesso, e per il quale si deve fare il massimo sforzo ai fini « della più alta autorità per la difesa del suolo e la politica delle acque ».

La realtà è che l'attuale divisione di competenze trova riscontro nel testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico che è da considerarsi del tutto superato come si evince anche dagli atti della commissione De Marchi. Infatti la classificazione nelle diverse categorie è da ritenersi abnorme in quanto tale classificazione negli anni decorsi è stata effettuata non secondo un piano organico ma sotto la spinta di eventi calamitosi (tanto per esemplificare, il Fiume Po ha tratti classificati nella seconda categoria, tratti contigui classificati nella terza categoria e tratti contigui non classificati).

Pertanto diviene attuale, anzi urgente la previsione legislativa contenuta nella legge di delega n. 382, che, appunto, consente la costituzione di Consorzi tra più Regioni.

Il Magistrato per il Po assumerebbe configurazione di organismo tecnico del Comitato di coordinamento per il Po, al quale ultimo dovrà essere trasferito, come uffici e come personale, al fine di non di-

spendere un insostituibile bagaglio di nozioni e di esperienza, e più impensabile ancora, perdere l'apporto del personale che, dopo anni di lavoro specializzato ha raggiunto un grado di qualificazione e di pratica tale da renderlo insostituibile.

Attualmente la normativa vigente in materia di vigilanza delle opere preposte alla difesa, regolazione ed utilizzazione delle acque è contenuta nei seguenti testi legislativi: testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Detta normativa, superata nelle enunciazioni fondamentali — valga per tutte ricordare ad esempio « la classifica delle opere idrauliche » che fin troppi guasti ha prodotto all'assetto idrogeologico del territorio nazionale — è da decenni in predicato di « riforma » senza esito alcuno e si dimostra oggi del tutto inadeguata a fronte delle nascenti strutture amministrative.

Le conclusioni a cui sono concordemente pervenute le commissioni di studio, indicano la necessità di uniformare ogni serio studio idrogeologico al criterio di considerare il bacino idrografico quale unità inscindibile comprendente tutti i corsi d'acqua che vi scorrono, censiti ed analizzati dalla origine al termine, singolarmente e contestualmente fra loro, in maniera che i quattro possibili ordini di interventi e cioè: idraulico-forestale, montano, idraulico-agrario, idraulico di regimazione o difesa del suolo, ecologico e di approvvigionamento idrico, risultino strettamente interdipendenti, collocati da una armonica valutazione programmatica in un unico « piano di bacino » svincolato da delimitazioni amministrative, in quanto « unità naturale » indivisibile.

Le considerazioni su esposte sono a riprova della necessità di un organismo che si occupi « unitariamente » del bacino idraulico più importante d'Italia, il Bacino del Po.

Dette funzioni sono state sinora svolte, lodevolmente si deve riconoscere, dal

Magistrato per il Po con sede a Parma, costituito con legge 12 luglio 1956, n. 735, modificata con legge 18 marzo 1958, n. 240, e successiva legge 10 ottobre 1962, n. 1484, in base alla quale assume la sua attuale completa fisionomia per i suoi compiti e competenze.

Dal Magistrato per il Po dipendono, dal lato idraulico, n. 27 province e cioè: Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Varese, Vercelli.

Da detto Magistrato dipendono inoltre: l'Ufficio idrografico per il Po - Ufficio Speciale del Genio Civile per il Po. L'estensione del bacino del Po e l'importanza del corso d'acqua e dei suoi affluenti ha per anni impegnato il Magistrato per studi e lavori importanti. Dalla data della sua istituzione, avvenuta con legge 18 marzo 1958, n. 240, il Magistrato per il Po ha operato in senso globale rispetto ai compiti affidatigli ed alle esigenze idrauliche della regione Padana con oculati interventi nei diversi bacini e corsi d'acqua del territorio di competenza.

L'indirizzo alle opere eseguite, come a quelle in programma per il futuro è stato sempre dato da una documentata conoscenza dei luoghi e dei fatti ai quali i lavori dovevano o dovranno provvedere e nel rispetto dell'equilibrio delle funzioni idrauliche dei vari bacini nei riguardi delle esigenze del corso del Po dalla sua origine alle foci.

L'ammontare delle esperienze e delle conoscenze acquisite dall'Istituto - idrogeologiche, idrauliche, topografiche, ecc. - può essere definita unica nei riguardi delle concorrenze delle varie parti delle regioni e tali da rassicurare le attese di coloro che avevano espresso il loro parere di competenti conoscitori delle cose Padane sulla necessità della istituzione di una Magistratura del Po.

Attualmente il Magistrato per il Po svolge due funzioni primarie:

a) è un organo decentrato, con competenza di importo illimitato, per la ge-

stione delle opere di competenza statale (opere idrauliche di seconda e terza categoria);

b) è un organo di coordinamento e consultivo per tutte le attività interessanti i corsi d'acqua del bacino del Po, come la disciplina delle acque pubbliche, le concessioni e le autorizzazioni da rilasciare ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, la tutela delle acque sotterranee (grandi derivazioni), le opere di bonifica e di irrigazione finanziate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalle regioni e dagli enti locali ecc.

L'Istituto coordina inoltre l'attività dei seguenti uffici:

a) ufficio speciale per il Po che esegue le opere di sistemazione dell'alveo di magra, nonché quelle di navigazione, di tutto il corso del fiume e gestisce la rete telefonica padana e quella della segnalazione della via navigabile;

b) ufficio idrografico del Po che gestisce la rete teleidrometrica padana, la rete di osservazioni meteorologiche su tutto il bacino, nonché gli studi idrologici speciali dalle sorgenti del Delta;

c) uffici operativi con sede ad Alessandria, Pavia, Piacenza, Parma, Mantova, Rovigo e Ferrara che operano localmente come sedi staccate.

Emerge, sopra ogni altra cosa, l'urgenza di evitare il blocco dei finanziamenti per la difesa del suolo (piano triennale) stante il rapido degradarsi delle opere idrauliche esistenti, rimaste per troppi anni prive di una sufficiente manutenzione. Basti dire che allo stato attuale le difese del Delta o del Forrese non hanno raggiunto ancora un grado di sicurezza tale da sopportare una piena eccezionale come quella del 1951.

Ma la precarietà delle difese è caratteristica anche della maggior parte degli affluenti, come hanno dimostrato le recenti alluvioni del 1966, 1968, 1970, 1972, 1973, e gli eventi calamitosi verificatisi in Piemonte durante il 1976 e 1977.

Eppure si ripete e si è andati ripetendo in tutte le sedi, che il Po non aspetta.

Di ciò sono perfettamente consapevoli le Amministrazioni regionali le quali, di fronte a questa carenza legislativa, hanno già assunto iniziative per sostituirsi allo Stato nella esecuzione delle opere idrauliche più urgenti, con sovrapposizione di competenze che comportano notevoli disagi e pericolosi ritardi in special modo durante l'espletamento dei servizi di piena.

Quest'ultimo, il servizio di piena, è una attività che, da sola, qualifica e giustifica la struttura, poiché di fronte ad una piena del Po, è indispensabile una direzione dal Piemonte al Delta.

Durante le ultime piene tutto il personale alle dipendenze del Magistrato per il Po, pur numericamente insufficiente, ha dimostrato in caso di necessità, l'idoneità ad ogni qualificato intervento, anche avvalendosi della collaborazione fornita dalle imprese esecutrici di opere idrauliche.

Non bisogna trascurare la centralizzazione della raccolta e della elaborazione dei dati a mezzo di calcolatore elettronico, per fornire informazioni « in tempo reale » sugli interventi da attuare. Resta ferma la necessità di reintegrare il perso-

nale in quanto, a partire dal 1975, vuoi per una carenza generale, vuoi perché l'attesa della ristrutturazione della pubblica amministrazione ha impedito nuove assunzioni, le unità venute a mancare per trasferimento massiccio alle regioni, per pensionamenti o decessi non sono state reintegrate.

E da farsi notare che la spesa per il personale del Magistrato per il Po calcolato all'optimum di 500 unità, valutata ai costi attuali, può farsi ammontare a sole lire 5.000.000.000 annue.

Così delineata, la gestione del suddetto Istituto appare altamente produttiva se si pone mente al fatto che le spese per il funzionamento degli uffici e per il personale, calcolate in lire 3,5 miliardi, sono giustificate anche solo dall'organizzazione dell'indispensabile servizio di piena.

Dalle argomentazioni esposte risulta evidente che un organismo interregionale è la soluzione ottimale per la gestione delle opere idrauliche dell'unico fiume veramente interregionale, dopo il trasferimento alle regioni degli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Per il bacino interregionale del Po, quale « Autorità di Bacino » è istituito il « Comitato di coordinamento per il Po » costituito da 22 membri e un Presidente-Governatore.

Dei 22 componenti 11 sono nominati dalle regioni interessate; in particolare 2 sono nominati da ciascuna delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e 1 da ciascuna delle regioni Liguria Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. I rimanenti 11, di estrazione statale, sono nominati: 6 dal Ministero dei lavori pubblici, 3 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno ciascuno dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Governatore è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici sentito il parere dei presidenti delle regioni interessate.

## ART. 2.

Al Comitato di cui al precedente articolo sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e decisione in materia di conservazione del suolo, disciplina, difesa e utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee.

## ART. 3.

Il Comitato si avvale dell'opera, come organi di amministrazione attiva, del Magistrato per il Po nella sua istituzione derivante dalle leggi 12 luglio 1956, n. 735, e 18 marzo 1958, n. 240, e con le attuali competenze (opere idrauliche di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria) e dei competenti uffici regionali, eventualmente raggruppati.

Al Magistrato per il Po e agli uffici regionali competono le proposte di programma, gli studi e le ricerche, le progettazioni la gestione delle opere idrauliche e la polizia idraulica secondo le competenze statali e regionali.

Organo consultivo del Comitato di bacino è il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po che, opportunamente integrato di rappresentanti delle regioni interessate, esamina tutti gli affari che attengono alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulica, all'uso delle acque ai soli fini idraulici, alla bonifica agraria che abbia relazione con la rete idrografica del Po.

#### ART. 4.

Con appositi provvedimenti devono essere emanati, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, i regolamenti di esecuzione per l'applicazione della legge e per l'organico del personale occorrente, sia statale che regionale.